

# **COMUNE DI THIESI**

## **Provincia di Sassari**

### **Settore Finanziario - Contabile**

## **D E T E R M I N A Z I O N E**

<b>N. 25 in data 19-12- 2024 Reg. Gen. 355</b>	<b>Oggetto: Versamento dei contributi minimi assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore di amministratori in regime di lavoro autonomo. Annualità 2018_2024.</b>
--	---

Richiamato l'art. 86 del TUEL che dispone:

Comma 1) “L’ Amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli, dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei Consigli Provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i Presidenti dei Consigli Circoscrizionali nei casi in cui il Comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 81”;

Comma 2) “Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto del Ministro dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza per quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico.”

Considerato che l’interpretazione prevalente dei suddetti commi dell’articolo 86, si veda. ex multis Corte dei conti Sardegna, deliberazione n. 26/2012 e Ministero dell’Interno, parere n.15900/TU/086/201, era indirizzata nell’asserire che, per i lavoratori autonomi, il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali dovesse essere subordinato all’espressa e concreta rinuncia all’espletamento dell’attività lavorativa svolta;

Preso atto del radicale cambiamento di orientamento in merito alla interpretazione dell'art. 86 comma 2 TUEL, come segue:

- La Sezione Lavoro della Cassazione con l'ordinanza n. 24615/2023 ha smentito l'interpretazione fino ad oggi seguita dalla Corte dei conti in ordine al secondo comma dell'art 86 del D.Lgs. n.267/2000, secondo la quale l'obbligo per l'amministrazione di versare la contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi chiamati ad assolvere funzioni di amministratore locale scatterebbe solo qualora vi sia stata, da parte dell'interessato, l'integrale sospensione dell'attività libero professionale.
- I giudici della Cassazione hanno evidenziato che la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 86 del D.Lgs. n.267/2000, nella parte in cui stabilisce il versamento "allo stesso titolo" per gli amministratori locali non lavoratori dipendenti, non può intendersi come volta a stabilire, anche per i lavoratori autonomi, la condizione di cui al primo comma l'aspettativa non retribuita, "semplicemente perché detto presupposto è inconcepibile per i lavoratori che non siano dipendenti".

Rilevato che le motivazioni della citata ordinanza n. 24615/2023 spiegano che "ove si dovesse subordinare l'obbligo del versamento della contribuzione alla cessazione dell'attività lavorativa, anche per i lavoratori autonomi, verrebbe vanificata la garanzia costituzionale di cui all'art. 51 Cost. estesa altresì alla conservazione del "posto di lavoro". E, ulteriormente, precisa che "la previsione del beneficio dell'accordo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell'attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità; per quest'ultimo, la sospensione integrale dell'attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa; d'altro canto, lo svolgimento di un mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al primo comma dell'art. 86 inevitabilmente interferisce sull'attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista";

Dato atto che In data 1° agosto 2024 è stato pubblicato dal Ministero dell'Interno – Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti locali- l'Atto di orientamento ex art.154, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 in tema di applicazione dell'art. 86, comma 2, del TUEL, <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/atto-di-orientamento-sul-versamento-forfettario-degli-oneri>, circa il versamento, da parte dell'amministrazione locale degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in quota forfettaria, a favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 del medesimo art. 86 TUEL, nella specie "liberi professionisti, al quale si fa integrale rinvio, ed approva la seguente pronuncia *"Quanto al presupposto per il versamento, a carico dell'ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 86, comma 2, TUEL, l'orientamento applicativo da seguire nell'applicazione della norma è quello indicato*

*dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale”;*

Considerato condividere le conclusioni dell'ordinanza n. 24615/2023 suddetta e di includere nella specie “liberi professionisti” in generale anche i lavoratori autonomi che ricoprono gli incarichi di cui al comma 1 dell'art. 86;

Vista la richiesta presentata da un amministratore che, a seguito della statuizione del principio “*de quo*” da parte della Corte di Cassazione, ha presentato istanza di rimborso della quota degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali ex art. 86, comma 2 del TUEL;

Valutato, pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto di procedere all'accoglimento della istanza di versamento, procedendo all'impegno e alla liquidazione delle somme dovute;

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di cui allo stanziamento di bilancio 2024/2026, pari ad € 25.536,82 al capitolo 11031, “Rimborso oneri previdenziali Amministratori comunali”, per procedere al versamento del dovuto a titolo di rimborso in quanto il richiedente risulta aver già provveduto autonomamente, secondo i calcoli agli atti dell'istruttoria condotta dall'ufficio, per gli anni dal 2018 al 2024;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

Preso atto che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 04/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP per il periodo 2024/2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 data 11/03/2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce ai Responsabili dei Servizi gli atti di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo all'impegno di spesa;

Visto il D. Lgs. 33/2013;

Visto il Regolamento di contabilità vigente;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5 e dell'art. 183, comma 7, d. lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. e trasmesso al settore finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

## DETERMINA

Di prendere atto:

- dell'ordinanza n. 24615/2023 della Sezione Lavoro della Cassazione ;
- dell'Atto di orientamento ex art.154, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 in tema di applicazione dell'art. 86, comma 2, del TUEL in data 1° agosto 2024 pubblicato dal Ministero dell'Interno – Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti locali.

Di prendere atto della richiesta presentata da un amministratore che, a seguito della statuizione del principio “*de quo*” da parte della Corte di Cassazione, ha presentato istanza di rimborso della quota degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali ex art. 86, comma 2 del TUEL.

Di dare atto dell’istruttoria eseguita dall’ufficio nel corso della quale sono stati accertati i versamenti eseguiti dall’amministratore richiedente a favore della Cassa di Previdenza e gli importi annui dovuti a titolo di contributi minimi e relativi oneri per le annualità dal 2018 al 2024, come da documentazione in atti.

Di accogliere l’istanza di versamento presentata dall’amministratore.

Di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e per le motivazioni sopra esposte, la spesa complessiva di € 25.536,82, “Rimborso oneri previdenziali Amministratori comunali”, a favore dell’amministratore richiedente, con imputazione al capitolo 11031 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024, in cui la stessa risulta esigibile.

Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 25.536,82, all’amministratore richiedente.

Di accertare, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Di dare atto che la presente determinazione rientra negli atti soggetto ad obbligo di pubblicazione, sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/201.

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott.ssa Maria Gavina Ruda

Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

*Li, 19-12-2024*

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott.ssa Maria Gavina Ruda

---

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale"  
(D.Lgs 82/2005)*